

152. Durante una guerra marittima gli *Stati neutrali* ¹⁾, quelli cioè che nè direttamente nè indirettamente prendono parte all'azione bellica, hanno, finchè si mantengono tali, il diritto di pretendere l'inviolabilità del loro territorio marittimo da parte delle Potenze belligeranti. E pertanto è vietato alle navi di queste compiere qualsiasi atto guerresco nelle acque territoriali neutrali, come d'altra parte non è ad esse consentito recar danno alla proprietà privata neutrale terrestre o navale, tranne nei casi già esaminati di contrabbando o di violazione di blocco.

Gli Stati neutrali dal canto loro non possono accogliere nei loro porti navi belligeranti, tranne che per rilascio o rifugio in caso di burrasca o d'avaria. Anche in tali casi esse navi, per le disposizioni del nostro codice, non vi si possono trattenere se non fin che dura il pericolo, nè vi possono vendere, barattare, cambiare o donare oggetti predati, nè prendere provvigioni d'armi o munizioni, o farvi eseguire lavori, sotto pretesto di riparazioni, atti in qualsiasi modo ad accrescere la propria forza guerresca.

Qualora navi da guerra, corsare o mercantili delle due parti belligeranti si trovassero insieme in un porto dello Stato, vi dovrà essere, tra la partenza di qualunque nave d'una parte belligerante e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte, un intervallo almeno di ventiquattr'ore, che potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dell'autorità marittima del luogo.

La preda e qualunque atto di ostilità fra navi di Potenze belligeranti costituirà violazione di territorio se fatto nei mari dello Stato neutrale, e pertanto a questo sarebbe consentito anche l'uso della forza per reprimere tale violazione.

¹⁾ Art. 246-251 del cod. marittimo.